



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Sede di Livorno
IL DIRIGENTE

- VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999 che istituisce le graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo;
- VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GAE);
- VISTO il D.M. n. 235 del 1/04/2014, relativo all' aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17;
- VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.4780 del 22.8.2014, con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di questa Provincia per il triennio 2014/2017;
- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3784 del 24 luglio 2015, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 325 del 3 giugno 2015 e valide per gli aa.ss. 2015/2017;
- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4406 del 9 settembre 2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 495 del 22 giugno 2016 e valide per gli aa.ss. 2016/2017;
- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3155 del 1 agosto 2017, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 400 del 12 giugno 2017 e valide per l' a.s. 2017/2018;
- VISTA la Legge 25/02/2016 n. 21, di conversione del D.L. 30/12/2015 n. 201, che ha disposto la proroga del triennio di validità delle stesse graduatorie fino all' a.s. 2018/19;
- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2573 del 30 luglio 2018, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 506 del 19 giugno 2018 e valide per l' a.s. 2018/2019;
- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2549 del 29 luglio 2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado, aggiornate ai sensi del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 e valide per il triennio 2019/2022;
- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1840 del 13 luglio 2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado- procedure di aggiornamento annuale ai sensi di quanto disposto dal D.M. 36/2020 e valide per l' a.s. 2020/2021, nonché il provvedimento n. 2273 del 13/08/2020 con cui questo ufficio dispone la ripubblicazione delle stesse graduatorie, aggiornate a seguito dei decreti di depennamento dei diplomati magistrali interessati dalle sentenze de TAR Lazio pubblicate dopo la data del citato decreto 1840 del 13 luglio u.s.;
- VISTO l' art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20/12/2019, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 126 del 29/10/2019, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico, con cui sono state apportate modifiche all' art. 4 della citata Legge n. 96/2018;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Sede di Livorno

- TENUTO CONTO delle ordinanze cautelari e di ottemperanza alle stesse ordinanze cautelari che il Consiglio di Stato e/o T.A .R. hanno emesso durante tutto il periodo di validità delle GAE per il triennio 2014/2017, in relazione ai ricorsi presentati da docenti con diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, avverso la loro esclusione dalle GAE 2014/17 per la scuola dell'infanzia e primaria di questa provincia;
- VISTI in particolare, il decreto dirigenziale di questo ufficio n. 5751 del 21/12/2016, con cui si è provveduto ad inserire in GAE con riserva, i docenti di seguito indicati, beneficiari del favorevole Decreto Cautelare del TAR del Lazio n. 4858/2016, come confermato con Ordinanza Cautelare dello stesso TAR n. 6513/2016, su ricorso R.G. n. 9489/2016;
- TENUTO CONTO CHE i predetti inserimenti in GAE sono stati disposti con espressa riserva di procedere al depennamento dalle graduatorie di pertinenza, nel caso di giudizio di merito favorevole all'Amministrazione;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato espressa in Adunanza Plenaria n. 11 del 20/11/2017;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato espressa in Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019;
- VISTO l' art. 4 commi 1 e 1bis della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del D.L.n. 87/2018;
- TENUTO CONTO della nota ministeriale n. 45988 del 17/10/2018, integrata con la successiva nota n. 47743 del 29/10/2018, con cui il MIUR impartisce istruzioni in merito ai provvedimenti che questi uffici devono adottare, in attuazione delle previsioni di legge sopracitate, a seguito delle sentenze favorevoli all' Amministrazioni che rigettano, nel merito, i medesimi ricorsi, rendendo inefficace la misura cautelare fin qui concessa;
- PRESO ATTO del parere dell' Avvocatura Generale dello Stato, richiamato dalla citata nota ministeriale n. 45988/2018, che, in relazione alle conseguenze delle disposizioni giurisdizionali in oggetto, prevede che "l' esecuzione delle decisioni giurisdizionali comportano la decadenza dei contratti a tempo determinato e indeterminato stipulati con gli stessi docenti";
- VISTA la nota ministeriale n. 38905 del 28/08/2019, con cui il MIUR ha fornito indicazioni in merito al depennamento dei docenti in oggetto, i quali potranno beneficiare dell' iscrizione nella II fascia delle graduatorie d' istituto;
- VISTA la nota del MIUR n. 1899 del 07/10/2019, in merito all' esecuzione delle decisioni giurisdizionali che pervengono in merito al contenzioso in esame, a seguito delle citate Sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria;
- VISTO l' art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20/12/2019, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 126 del 29/10/2019, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico, con cui sono state apportate modifiche all' art. 4 della citata Legge n. 96/2018;
- PRESO ATTO della nota ministeriale n. 709 del 20/05/2020, in merito all' applicazione della normativa sopra indicata in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze di merito;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Sede di Livorno

TENUTO CONTO della sentenza di merito del T.A.R. del Lazio n. 13240 pubblicata in data 04/12/2020, con cui si respinge il ricorso n. reg. 9489/2016, presentato dai docenti indicati nei prospetti sotto indicati;

ACCERTATA LA NECESSITA' di dover dare puntuale adempimento alle istruzioni ministeriali, procedendo al depennamento dalle rispettive graduatorie ad esaurimento e conseguenti operazioni giuridiche previste dalle citate norme, nei confronti dei docenti destinatari di sentenze di rigetto, di cui al seguente prospetto;

VERIFICATA la posizione giuridica di ciascun docente interessato dalla predetta sentenza, in relazione agli effetti del depennamento sull' incarico a tempo indeterminato o determinato per l'a.s. 2020/21;

DISPONE

Art. 1: Per le motivazioni di cui in premessa, sono annullati i citati provvedimenti con cui è stato disposto l'inserimento con riserva dei ricorrenti, di cui al successivo elenco, nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Livorno – Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia; è annullato, altresì, il provvedimento prot. n. 2549 del 29/07/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente Scuola dell'Infanzia e Primaria della provincia di Livorno per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, come aggiornate con citati decreti n. 1840/2020 e n. 2273/2020, nonché le graduatorie ad esaurimento valide per il triennio precedente, nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva degli stessi ricorrenti di cui alla tabella sottostante;

Art. 2: Per effetto del suddetto depennamento, deve intendersi annullato l'atto di individuazione dei medesimi docenti come destinatari di contratto a tempo determinato o indeterminato, stipulato con gli stessi ricorrenti con clausola risolutiva, inclusi nelle GAE con riserva, per effetto dei provvedimenti giurisdizionali cautelari a loro favorevoli di cui alle premesse.

I competenti Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con i docenti di cui alla seguente tabella, contratti a tempo indeterminato o determinato, a seguito di individuazione da GAE o da Graduatoria d'Istituto di 1^a fascia, provvederanno, con proprio atto, alla risoluzione del medesimo contratto, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi delle normative di cui alle premesse. In applicazione di quanto disposto dall' art 1 QUINQUIES della Legge n. 159/2019, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l' a.s. 2020/21, gli stessi Dirigenti Scolastici avranno cura, altresì, di procedere all' eventuale conversione dei contratti stessi secondo le specifiche indicazioni per ciascun docente contenute nel prospetto sotto indicato, con le seguenti modalità:

a) Revoca del contratto di ruolo da GAE e contestuale stipula di contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2021;

b) trasformazione del contratto a tempo determinato di durata annuale (31/08/2021) in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2021;

c) saranno confermati, invece, i contratti di supplenza da GAE e 1^a fascia, interessati dalle procedure in oggetto, stipulati fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2021). La procedura non avrà nessun effetto sulla nomina da GAE effettuata. Resta inteso che il presente depennamento da GAE non comporta alcun effetto sull' eventuale nomina di supplenza da GPS nonché sull' eventuale nomina in ruolo da procedure concorsuali ordinarie o straordinarie.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Sede di Livorno

Art. 3: Per effetto di quanto disposto ai precedenti articoli, i sottoelencati docenti vengono depennati **con effetto immediato** dalle Graduatorie ad Esaurimento di questa provincia, per la scuola dell'infanzia e primaria, per il posto comune e di sostegno, secondo le rispettive posizioni nelle stesse graduatorie, con eventuale effetto sul contratto di lavoro come evidenziato nel seguente prospetto:

COGNOME NOME	DATA NASC.	INS. GAE LI	PUNTEGGIO	STATO GIURIDICO ATTUALE	EFFETTO SUL CONTRATTO
FABIANI LAURA	11/05/1969	INFANZIA PRIMARIA	11 PUNTI 11 PUNTI	NESSUN CONTRATTO DOCENZA CON SCUOLE STATALI GIA' RINUNCIATARIA NOMINA RUOLO PRIMARIA 01/09/2020	NESSUNO

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto i docenti stessi risultino inseriti, apporteranno le dovute rettifiche, provvedendo alla cancellazione della relativa posizione dalla graduatoria di derivazione GAE.

Art. 4: Per le motivazioni di cui in premessa, i sottoelencati docenti vengono depennati, **con effetto retroattivo**, dalle Graduatorie ad Esaurimento di questa provincia per il triennio 2014/2017, per la scuola dell'infanzia e primaria, per il posto comune e di sostegno, con eventuale effetto sul contratto di lavoro come evidenziato nel seguente prospetto:

COGNOME NOME	DATA NASC.	ULTIMO INS. GAE LI	STATO GIURIDICO PREGRESSO	STATO GIURIDICO ATTUALE	EFFETTO SUL CONTRATTO
NESSUN NOMINATIVO					

*In applicazione di quanto disposto dall'art 1 QUINQUIES della Legge n. 159/2019, i Dirigenti Scolastici degli Istituti che hanno stipulato il contratto a tempo indeterminato da GAE con il suddetto personale docente, provvederanno, con atto a propria firma, alla predisposizione dei relativi atti di revoca dei contratti a tempo indeterminato e, laddove risultino ancora titolari nella scuola di propria competenza, all'espletamento delle successive operazioni di conversione e di stipula del contratto a tempo determinato fino alla data indicata nel precedente prospetto. Laddove invece il suddetto personale risulti titolare presso altro Istituto Scolastico, provvederanno all'inoltro dei relativi atti di revoca dei suddetti contratti agli Istituti di attuale titolarità per il seguito di competenza. Resta inteso che gli stessi atti dovranno essere trasmessi alla competente Ragioneria Territoriale del MEF. I Dirigenti Scolastici di attuale titolarità provvederanno, inoltre, alla notifica del presente atto ALL'INTERESSATO, dandone conferma a questo ufficio. In caso di mancanza di sede di titolarità, vale come notifica la pubblicazione dell'atto stesso all'albo/web sul sito istituzionale di questo ufficio: www.usp.livorno-org.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Sede di Livorno

Per effetto della legge sulla privacy, il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati, l'interessato o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa in materia di accesso agli atti amministrativi.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla vigente normativa.

IL DIRIGENTE
(Dott. Andrea Simonetti)

AI DOCENTI PER MEZZO DI NOTIFICA DEL COMPETENTE DIRIGENTE SCOLASTICO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE E ISTITUTI COMPRENSIVI
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
AL M.E.F. RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO – UFFICIO STIPENDI
ALLE OOS COMPARTO SCUOLA LORO SEDI
AGLI UFFICI TERRITORIALI DI TUTTE LE PROVINCE
ALL' ALBO/SITO DELL' UFFICIO